

CONTRATTO

Per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa
Vivre et réussir chez moi - Sviluppo locale e territorializzazione delle politiche migratorie in Senegal - AID 011420

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (da qui in avanti AICS), [redacted]
[redacted], nella persona del Direttore, **Dott.ssa Laura Frigenti**,

E

VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (da qui in avanti l'Esecutore), [redacted]
[redacted] iscritto all' Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. 2016/337/000285/2
del 04/04/2016, con sede in via Appia Antica 126, 00179 Roma (RM), rappresentata dal Presidente e
Legale Rappresentante Nico Lotta,

d'ora innanzi, per brevità, anche *Le Parti*,

PREMESSO

che la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la *"Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"*, e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;

che l'articolo 17 della legge n. 125/2014 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

che l'articolo 26 della legge n. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce le organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, ai quali l'AICS può concedere contributi o affidare l'esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;

che il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo *"Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo"*, definisce, agli articoli 17 e 18, i requisiti per l'iscrizione all' elenco e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 3 della legge n. 125/2014;

che, ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato:

- con **Delibera n. 2 del 29/01/2016** "Le Linee guida per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro",
- con **Delibera n. 62 del 19/5/2017** le "Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative a soggetti senza finalità di lucro",
- con **Delibera n. 48 del 05/02/2018** le "Procedure gestionali e di rendicontazione per iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro" (da qui in avanti "Procedure Gestionali");
- con **Delibera n. 64 del 19/5/2017** il "Bando per la concessione di contributi alle iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro" e che lo stesso è stato pubblicato sulla **GURI n. 124 del 30/5/2017**;

che la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l'ottenimento dei contributi pubblici, l'iniziativa *Vivre et réussir chez moi - Sviluppo locale e territorializzazione delle politiche migratorie in Senegal* (da qui in avanti "iniziativa"), proposta dall' Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011420, è stata approvata con Delibera n. 103 del 21/12/2017 del Direttore dell'AICS ed è stata portata a conoscenza del Comitato Congiunto;
si conviene e si stabilisce quanto segue.

 1 

Art. 1
(Oggetto)

1. L'Esecutore realizzerà l'iniziativa, come previsto dalla documentazione di cui all'articolo 14 del presente Contratto, fatte salve le successive variazioni concordate.
2. L'Esecutore contribuirà con un apporto di **Euro 324.661,73**, pari al **15,28%** del costo totale ammissibile.
3. L'AICS erogherà per l'iniziativa un contributo di **Euro 1.800.000,00** pari al **84,72%** del costo totale ammissibile, ripartito nelle seguenti annualità:
 - a. prima annualità: Contributo AICS **Euro 600.000,00**/ Costo Totale **Euro 729.257,91**;
 - b. seconda annualità: Contributo AICS **Euro 600.000,00**/ Costo Totale **Euro 706.308,05**;
 - c. terza annualità: Contributo AICS **Euro 600.000,00**/ Costo Totale **Euro 689.095,77**.

Art. 2
(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'Esecutore opta per l'erogazione delle rate per anticipazione, ai sensi dell'articolo 18 comma 2 lettera e) del DM 113/2015.
2. L'Esecutore trasmette la garanzia di cui al successivo articolo 3. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nelle Procedure Gestionali, nonché nel successivo articolo 4.

Art. 3
(Garanzie: polizze assicurative o fidejussioni bancarie)

1. L'Esecutore si impegna a presentare una garanzia, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della Legge n.125/2014, con le modalità indicate nelle Procedure Gestionali. L'importo di tale garanzia è pari a **Euro 180.000**.

Art. 4
(Rapporti e rendicontazioni)

1. L'Esecutore si impegna a presentare i rapporti descrittivi e contabili, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera f) del DM 113/2015. L'AICS si impegna ad esaminare ciascuno di questi rapporti nelle modalità e con la tempistica stabilite nelle Procedure Gestionali.
2. L'AICS monitora lo svolgimento dell'iniziativa e verifica i risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera g) del DM 113/2015, secondo le modalità previste dalle Procedure Gestionali.

Art. 5
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 136/2010 è il seguente:

 2 

[redacted] intestato a: VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Presso Banca [redacted]

IBAN [redacted]

Soggetti delegati ad operare sul conto:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

2. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.

Art. 6

(Personale)

1. Per il personale locale impiegato nell'iniziativa, l'Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore nel paese destinatario dell'iniziativa.
2. L'Esecutore è altresì responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente.
3. L'AICS si riserva la possibilità di sospendere l'iniziativa o revocare il finanziamento, nel caso di mancato rispetto da parte dell'Esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.

Art. 7

(Forza maggiore)

1. Nel caso in cui si verificasse un evento di forza maggiore che l'Esecutore non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza – quale, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, epidemie e contagi, particolari situazioni d'insicurezza o di pericolo per il personale espatriato, – e che impediscano il regolare svolgimento delle attività dell'iniziativa, l'Esecutore ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'AICS. Nella comunicazione, l'Esecutore descriverà le cause che hanno determinato l'evento, indicandone la prevedibile durata e dovrà indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare, ove possibile. L'AICS si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.
2. All'esito della predetta procedura, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, l'AICS comunicherà all'Esecutore gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell'impossibilità oggettiva di prosecuzione delle attività così come inizialmente previste, l'iniziativa potrà essere modificata, sospesa oppure eventualmente chiusa.

Art. 8

(Irregolarità, inadempienze e misure consequenziali)

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto, da parte dell'Esecutore, delle condizioni del presente Contratto e delle Procedure Gestionali approvate dal Comitato Congiunto l'AICS notificherà all'Esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandolo a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, l'AICS avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso.



2. A seguito di revoca del contributo, l'Esecutore beneficiario del contributo ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L'AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
3. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, comunque precedente alla scadenza della garanzia di cui al precedente articolo 3, l'AICS potrà procedere all'escussione della garanzia per gli importi dovuti.

Art. 9

(Responsabilità e referenti)

1. L'AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'iniziativa di cui al presente Contratto, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore di cui al precedente articolo 7.
2. E' attribuita all'Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'iniziativa di cui al presente Contratto.
3. I referenti per l'iniziativa cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
 - a. AICS: Unità organizzativa competente, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 241/90: Ufficio VIII. Referente per l'iniziativa [REDACTED]
indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED]
 - b. Esecutore: Referente per l'iniziativa [REDACTED]
[REDACTED] indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED]

Art. 10

(Visibilità)

1. L'Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità alle attività, alle metodologie e ai risultati dell'iniziativa in Italia e presso le Autorità locali, i beneficiari dell'iniziativa e le Agenzie internazionali eventualmente presenti nell'area, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l'utilizzo del logo dell'AICS e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Comunicazione della Cooperazione italiana.
2. L'Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

Art. 11

(Audit e controllo dell'AICS)

1. L'AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, al fine di monitorare le attività relative all'iniziativa e di valutarne i risultati, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede dell'Esecutore in Italia.
2. L'Esecutore viene informato dall'AICS, per iscritto e con congruo anticipo, circa la data d'inizio, l'oggetto specifico e il programma di lavoro della missione o della visita di controllo, in modo da poter assicurare la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.

 4 

3. A conclusione di ogni missione, verifica o visita viene elaborato un apposito rapporto. Tali missioni sono svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto descrittivo e contabile finale e della scheda di chiusura, l'AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell'Esecutore e nei paesi in cui si sono realizzate le iniziative. L'Esecutore ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale relativa alle iniziative presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura. A tal fine l'Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell'iniziativa è conservata presso la sede di Roma (RM), via Appia Antica 126, 00179,
5. Ad eccezione della documentazione relativa a tutte le spese effettuate in Senegal, che secondo la legislazione locale (Decreto Legge n.145 del 2015, cap.5, sulle modalità di intervento delle ONG in Senegal; Codice civile e commerciale Legge n. 88-08 del 1988 e n. 92-07 del 1992, art. 811-826, sulle associazioni straniere in Senegal) deve essere conservata presso la sede di Dakar, Senegal, Nord Foire BP 12024 F-12 Yoff, come attestato dalla documentazione presentata in allegato.

Art. 12

(Revisore contabile)

1. L'Esecutore dichiara di avere individuato per le attività di revisione dell'iniziativa il seguente Revisore Contabile: [redacted] critto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, [redacted] [redacted] impegna altresì a comunicare tempestivamente all' AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell'avvio delle attività di revisione.

Art. 13

(Validità, modifiche ed efficacia)

1. Il Contratto è novativo di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le Parti, relative all'oggetto della Contratto medesimo e rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme.
2. Ogni modifica del Contratto dovrà avvenire per iscritto, previa intesa tra le Parti. Ogni altra e diversa modifica si intenderà nulla.
3. Qualora, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, una o più delle clausole dovesse essere dichiarata nulla o annullata o in seguito a rilievo degli organi di controllo dovesse divenire inefficace tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del Contratto.

Art. 14

(Parti integranti e sostanziali del Contratto e rinvio)

1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - a. proposta completa relativa all'iniziativa;
 - b. Delibera n. **103 del 21/12/2017** del Direttore dell'AICS;
 - c. eventuali variazioni della proposta, approvate dall'AICS.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rinvia alle Delibere del Comitato Congiunto relative alle Procedure e al Bando, così come riportate in Premessa.

 5 

Art. 15
(Modifiche del Contratto)

1. L'Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente all'AICS, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto (sede, legale rappresentante, IBAN e revisore legale) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive. Ogni altra modifica richiederà un addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).

Art. 16
(Risoluzione delle controversie)

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, le parti si obbligano ad esperire un preliminare tentativo di conciliazione.
2. Tutte le controversie, sia se sorte durante o al termine dell'esecuzione del contratto, e quale che ne sia la natura, amministrativa e/o giuridica e/o tecnica, che non si siano potute definire a norma del precedente comma, sono deferite, su richiesta di una delle parti, alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Roma, 22.03.2018

